



# Comune di Montemonaco

Provincia di Ascoli Piceno

Piazza Risorgimento n. 5 - 63048 Montemonaco

Tel. 0736/856141 fax 0736/856370 e-mail: protocollo@comunemontemonaco.it

Prot. n. 2844

Reg. Gen. Ordinanza n° 442

## PREMESSO :

CHE in data 05/10/2009 con prot. 34433 , l'ASUR MARCHE 13 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica trasmetteva a questo Ente le risultanze ispettive relative alla copertura in cemento amianto presso immobile di Via Indipendenza n. 5 di Montemonaco di proprietà di [redacted] indicando che " il proprietario dell'immobile in oggetto, dovrà ai fini della tutela della salute pubblica secondo il principio precauzionale di minor rischio possibile, proseguire a svolgere le dovute valutazioni così come indicato nel DM. 6.9.9 nel D.D.S. Sanità della Regione Marche n. 33 del 30/01/2003 e nel programma di controllo previsto dal R.R.A. - Dott. Manozzi Alderano" ;

CHE la suddetta risultanza ispettiva, a firma del Tecnico della Prevenzione sig. Q.O , alla pagina 4 esponeva quanto segue " poiché i punti di prelievo 1, 5 e 6 sono al limite tra il discreto e lo scadente si possono ritenere appropriate le indicazioni previste dal Dott. Manozzi nel "Registro" sopra indicato che prevedono il controllo annuale sullo stato di conservazione della copertura oltre alla programmazione di un intervento di bonifica (da effettuarsi entro 3 anni) " ;

CHE con ordinanza sindacale nr. 32 del 01/10/2015 prot. 5652 , si disponeva ai sig. r. [redacted] in qualità di proprietario dell'immobile ubicato in Via Indipendenza nr. 5 Comune di Montemonaco - distinto catastalmente al foglio 13 particella 94 e [redacted] nato a [redacted] in qualità di procuratore del sig. [redacted] , di provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre il termine Massimo di 45gg dalla notifica della presente ordinanza :

- 1) a propria cure e spese all'affidamento di incarico a Tecnico specializzato ed abilitato affinché esprima valutazioni sulla natura dell'intervento di bonifica da adottare;
  - 2) propria cura e spesa alla messa in sicurezza ed alla bonifica della copertura in amianto dell'immobile sopra descritto con le modalità previste dalle normative vigenti ;
  - 3) a comunicare a questo Comune e all'ASUR AREA VASTA 5 Servizio Igiene e Sanità Pubblica il piano di lavoro;
  - 4) a far pervenire a questo Comune e all'ASUR AREA VASTA 5 Servizio Igiene e Sanità Pubblica , entro il termine di 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di cui al punto 1 e 2, apposita certificazione comprovante l'avvenuta valutazione da parte di Tecnico abilitato, la bonifica di tutta la copertura in amianto dell'immobile in premessa descritto;
- CHE dalla relazione di verifica ottemperanza assunta agli atti di questo Ente in data 04/07/2016 prot. 2894 , risulta la INOTTEMPERANZA dell'ordinanza nr. 32 del 01/10/2015 prot. 5652, poichè non " e' stata eseguita la bonifica della copertura in amianto, che come previsto dal piano di lavoro presentato all'ASUR MARCHE 5 ...omissis.. prevedeva la completa rimozione del materiale...omissis... " ;
- CHE con prot. 1739 del 22/03/2017 si comunicava al sig. [redacted] e sig. [redacted] in seguita all'inottemperanza dell'ordinanza nr. 32 del 01/10/2015 prot. 5652 , l'avvio di "adeguato procedimento amministrativo al fine di provvedere alla sola rimozione delle lastre in amianto con conferimento in discarica , trattando di aspetti che riguardano la salute e l'igiene pubblica" ..omissis..

CHE la raccomandata di avvio procedimento nr. 15052380586-0 , con destinatario [redacted] è tornata indietro per compiuta giacenza;

CHE la raccomandata nr. 15052380587-1, con destinatario [redacted] è tornata indietro poiché il nominativo è sconosciuto all'indirizzo ;

VISTA la nota ASUR Marche 5 Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P assunta agli atti di questo Ente in data 09/05/2017 al numero 2743 avente per oggetto "segnalazione pervenuta a questo SISP con nota n. 25387 del 03/04/2017 relativa alla presenza di copertura in m.c.a. sita in Via Roma nr. 27 nel Comune di Montemonaco " dove comunicano a questo Ente: " le parti della copertura , visibilmente danneggiate con alcuni punti mancanti, dovranno essere urgentemente messe in sicurezza mettendo in opera entro le ventiquattro ore dall'evento le misure necessarie di prevenzione" ai sensi dell'art. 242 del D.lgs 152/2006; in attesa di successivo idoneo smaltimento/bonifica al fine di evitare l'ulteriore potenziale dispersione di fibre cancerogene nell'ambiente circostante ...altresi' è necessario comunicare al proprietario quanto segue : per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza (art. 15 comma 2 l. 257/1992) l'Autorità Sindacale competente dovrà applicare la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni ovvero da euro 3615,20 a 18.075,99...omissis..." ;

RITENUTO a tutela della salute pubblica , necessario ordinare l'immediata messa in sicurezza e rimozione della copertura in cemento amianto dell'immobile ubicato in Via Indipendenza 5 di proprietà del sig. [redacted] ed residente [redacted] , distinto al catasto fabbricati del Comune di Montemonaco al foglio 13 particella 94,

VISTO il D.M. 06/09/94;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la Legge 257/1992 e tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia;

VISTO l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ;

#### ORDINA

In solido , [redacted] nato a [redacted] residente [redacted] , in qualità di proprietario dell'immobile ubicato in Via Indipendenza 5 Comune di Montemonaco - distinto catastalmente al [redacted] nato a [redacted] ed ivi residente in [redacted] in qualità di procuratore del sig. [redacted] , come da procura agli atti di questo Ente, di :

- 1) provvedere immediatamente e comunque entro il termine massimo di 2 (DUE) giorni , dalla notifica della presente ordinanza alla messa in sicurezza delle parti di copertura visibilmente danneggiate con alcuni punti mancanti , mettendo in opera le misure necessarie di prevenzione" ai sensi dell'art. 242 del D.lgs 152/2006;
- 2) provvedere immediatamente e comunque entro il termine massimo di 20 (VENTI) giorni dalla notifica della presente ordinanza alla rimozione della copertura in amianto dell'immobile sopra descritto con le modalità previste dalle normative vigenti; (affidamento incarico Tecnico specializzato/abilitato, comunicazione ASUR piano di lavoro, conferimento in discarica autorizzata)
- 3) inviare a questo Ente, entro 7 (SETTE) giorni dal termine delle operazioni) copia della documentazione e/o certificazione attestante l'avvenuto conferimento in discarica autorizzata;

#### INFORMA

Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso.

Che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Marche entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 1034 del 6.07.1971 e successive modifiche e integrazioni; oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199 del 24/11/71.

Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza (art. 15 comma 2 l. 257/1992) verrà applicata la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni ovvero da euro 3615,20 a 18.075,29.

Per quanto concerne l'aspetto riguardante il necessario ed urgente ripristino delle condizioni di sicurezza del sito inquinato considerato nella sua interezza, finalizzate a salvaguardare la salute pubblica si significa che i soggetti obbligati dovranno incaricare esclusivamente ditte specializzate di comprovata professionalità relativamente alla problematica amianto. La procedura di messa in sicurezza sarà indicata ed adeguatamente certificata dalla Ditta operante così come prescritto dal comma 2 dell'art. 7 del DM N. 471 DEL 25.10.1999 e s.m.e.i.

Si precisa inoltre che i Decreti della Regione Marche emessi successivamente al sisma non derogano la problematica originata dalla presenza di amianto e più precisamente non rientrano nei casi di cui all'art. 3 comma 1 della OCDPC n. 391/2016 poiché il materiale contenente amianto individuabile dovrà essere preventivamente rimosso secondo le modalità previste dal DM 06.09.1994 pertanto si conferma l'urgenza e la priorità di intervento di bonifica di m.c.a. in condizioni di sicurezza rispetto all'eventuale inagibilità dell'immobile.

#### AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, questo Ente procederà:

- a segnalare alla competente Autorità Giudiziaria come da art. 650 c.p.;
- alla rimozione delle lastre in amianto, senza ulteriori interventi inerenti il rifacimento del manto di copertura, mediante affidamento a ditta specializzata;
- all'adozione degli atti conseguenti relativi all'esecuzione di quanto ordinato e necessario d'ufficio ed a spese dei soggetti inadempienti, declinando qualsiasi responsabilità per danni al fabbricato, alle cose ivi contenute ed a terzi, derivanti da potenziali infiltrazioni di acqua o di altro tipo, che dovessero verificarsi successivamente alla rimozione delle lastre in amianto;

Che eventuali danni a cose o persone, per l'inottemperanza al presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari interessati, i quali né risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

Che sarà vostra cura provvedere a realizzare il nuovo manto nel rispetto dell'autorizzazione paesaggistica richiesta e rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno in data 16/09/2016 Determina Dirigenziale nr. 1497/70;

#### DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata ai sig.ri:

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ed residente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ed ivi residente in \_\_\_\_\_ in qualità  
di procuratore del sig. \_\_\_\_\_

Che l'Ufficio di Polizia Municipale e l'ASUR AREA VASTA 5 Servizio Igiene e Sanità Pubblica ciascuno per le proprie competenze, siano incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza, una copia della quale verrà inviata, a:  
STAZIONE CARABINIERI COMANDO STAZIONE DI MONTEMONACO  
CORPO FORESTALE COMANDO STAZIONE DI MONTEMONACO  
ASUR AREA VASTA 5 SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA  
UFFICIO TECNICO COMUNE DI MONTEMONACO  
- di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Montemonaco;

Montemonaco, 12 maggio 2017



Il Sindaco  
Geom. Onorato Corbelli

*Onorato Corbelli*